

RIPETIZIONE PER ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno otto del mese di giugno.

8 giugno 2007

In Cassino, alla piazza De Gasperi, n. 16, secondo piano, avanti a me avv. Luigi Colella, notaio in Cassino,

iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Cassino, sono personalmente comparsi:

- PETROZZI Paola Loreta, nata a Sora il 25 gennaio 1968, ivi residente, via Ponte Ricciotto n.18, C.F.

PTR PLR 68A65 I838C;

- QUINTILIANI Lucio, nato a Sora il 13 giugno 1949, residente in San Donato Val di Comino, via

Aiadonica n.23, C.F. QNT LCU 49H13 I838F;

- LISI Palmarosa, nata a Strangolagalli il 15 maggio 1963, residente in Ceprano, via San Manno n. 19,

C.F. LSI PMR 63E55 I973X;

- GUAITOLI Anna Rita, nata a Roma il 14 settembre 1949, ivi residente, via Licinio Calvo n. 1, C.F.

GTL NRT 49P54 H501D;

- DI RUSCIO Liliana, nata a Sora il 28 luglio 1949, residente in Roma, via porta Labicana, n. 43, C.F.

DRS LLN 49L68 I838E;

- MILESI Domenico, nato a San Severo il 25 gennaio 1932 residente in Roma, via Licinio Calvo n. 1,

C.F. MLS DNC 32A25 I158T.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso

- che in data 25 aprile 2006 hanno costituito tra loro un'associazione non riconosciuta, sotto la denominazione "Mediazione e Famiglia", con sede in Sora, Via San Giuliano n.123, avente ad oggetto, tra

l'altro, in via principale, la diffusione della cultura della "Mediazione Familiare";

- che per tale associazione e' stato richiesto ed assegnato il seguente codice fiscale: 91016840604;

Registrato a Cassino  
l'11 giugno 2007  
al n. 1343 serie.

- che i comparenti intendono ripetere in forma di atto pubblico la costituzione di detta associazione:

tanto premesso, da costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, PETROZZI Paola Loreta,

QUINTILIANI Lucio, LISI Palmarosa, GUAITOLI Anna Rita, DI RUSCIO Liliiana, MILESI

Domenico, convengono e stipulano di ripetere e confermare la costituzione dell'associazione "Mediazione

e Famiglia", meglio descritta in premessa, ai seguenti patti e condizioni:

Art.1) E' costituita tra loro una associazione sotto la denominazione "Mediazione e Famiglia".

Art.2) L'associazione ha sede in Sora, Via San Giuliano n.123.

Art.3) L'associazione, senza scopo di lucro, si prefigge:

a) di diffondere la cultura della Mediazione Familiare, delle problematiche sociali in genere e della famiglia in particolare;

b) di promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della Mediazione Familiare, della professione di Mediatore Familiare e della famiglia in particolare;

c) di favorire il perfezionamento professionale dei mediatori familiari attraverso attivita' di informazione, scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale;

d) di operare in collaborazione con gli enti locali e nazionali, sia civili che religiosi, con le istituzioni culturali locali e nazionali, con le varie agenzie educative pubbliche e private alla promozione di iniziative di carattere culturale, inerenti l'oggetto nell'ambito del territorio nazionale;

e) di attuare il collegamento con le scuole e le universita' del territorio per incentivare studi e ricerche negli ambiti descritti nei punti precedenti;

f) di offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne fara' richiesta, in coerenza con gli scopi dell'Associazione, nonche' l'assistenza e la consulenza alle amministrazioni locali e a tutti gli enti pubblici o privati, per l'elaborazione e la realizzazione di piani di promozione della cultura della mediazione;

g) di promuovere e sostenere interventi legislativi ed amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale, per la tutela degli interessi della Mediazione Familiare, della professione di Mediatore Familiare e della



famiglia;

h) la ricerca bibliografica di tutte le pubblicazioni relative alla mediazione familiare.

L'Associazione potra', altresì, svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall'organo amministrativo dell'Associazione stessa.

L'Associazione puo' avvalersi anche di esperti, di professionisti e di ricercatori esterni all'associazione stessa per espletare al meglio i suoi obiettivi.

Art.4) I soci dell'associazione si distinguono in: soci fondatori - soci ordinari - soci onorari - soci sostenitori.

- Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo

- Sono soci ordinari coloro che, in Italia e/o all'estero, sono in possesso dei requisiti richiesti dal profilo professionale di mediatore familiare e coloro che sono specializzati nelle materie specifiche attinenti le qualità dell'associazione.

- Sono soci onorari gli studiosi e i professionisti che contribuiscono allo sviluppo delle finalità dell'associazione.

- Sono soci sostenitori quanti, persone fisiche, enti o altre associazioni, vogliano sostenerne l'attività purché condividano scopi e finalità dell'associazione MEDIAZIONE E FAMIGLIA.

I soci onorari e i soci sostenitori possono partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea dell'associazione.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, e-mail personale; dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. E'

compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda, con facoltà di rifiutare l'istanza di ammissione senza motivazione.

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione come soci tutti coloro che, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti pubblici e privati, sono interessati alle finalità e agli scopi dell'Associazione, partecipano alle sue attività e ne sostengono la crescita.

All'atto dell'iscrizione i soci versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio stesso. L'Assemblea dei soci può nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, uno o più soci onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, ma sono dispensati dal versamento della quota associativa annuale. A cura del Consiglio Direttivo viene conservato e tenuto aggiornato il Libro degli associati.

Art. 5) La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- comportamento che danneggia moralmente o materialmente l'associazione;
- grave inosservanza delle norme statutarie.

L'accertamento dei motivi di esclusione è compito del Consiglio direttivo.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con effetto dall'esercizio successivo, dando comunicazione scritta al Presidente. Egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate, né potrà vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. La quota sociale non è cedibile o trasmissibile. L'esclusione dell'associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi: a) per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell'Associazione; b) per morosità; c) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti.

Art.6) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) contributi a fondo perduto da parte dei soci e contributi annuali degli associati; il contributo associativo è intrasmissibile, e non è rivalutabile; b) eventuali contributi di Enti pubblici o privati, imprese e persone fisiche; c) beni di proprietà dell'associazione; d) da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività o da atti di liberalità degli



famiglia;

h) la ricerca bibliografica di tutte le pubblicazioni relative alla mediazione familiare.

L'Associazione potra', altresì, svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall'organo amministrativo dell'Associazione stessa.

L'Associazione può avvalersi anche di esperti, di professionisti e di ricercatori esterni all'associazione stessa per espletare al meglio i suoi obiettivi.

Art.4) La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art.5) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) contributi a fondo perduto da parte dei soci e contributi annuali degli associati; il contributo associativo è intransmissibile, e non è rivalutabile; b) eventuali contributi di Enti pubblici o privati, imprese e persone fisiche; c) beni di proprietà dell'associazione; d) da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività o da atti di liberalità degli associati o di terzi; e) da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga all'Associazione per acquisto, donazione, lascito, successione o rapporti analoghi; f) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è inizialmente determinato in euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) ed è costituito dalle quote associative, attualmente determinate in euro 200,00 (duecento virgola zero zero) e versate nelle casse dell'associazione.

Art.6) I componenti, in deroga alle norme statutarie, nominano a membri del Consiglio Direttivo; e con le cariche a fianco indicate, i signori: Petrozzi Paola Loreta (Presidente); Quintiliani Lucio (Vice Presidente); Lisi Palmarosa (Tesoriere), Guaitoli Anna Rita (Consigliere), Milesi Domenico (Consigliere), Di Ruscio Liliana (Consigliere), i quali accettano ed a carico dei quali non ricorrono condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Art.7) Le spese del presente atto e tutte quelle ad esso attinenti e conseguenti sono poste a carico dell'Associazione che vi provvederà con i fondi e i contributi necessari raccolti in sede di adesione da parte degli associati, come i componenti dichiarano.

Art.8) La vita dell'associazione e' regolata, oltre che dal presente atto, dal seguente statuto:

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MEDIAZIONE E FAMIGLIA"

Art.1) E' costituita un'Associazione denominata "Mediazione e Famiglia".

Art.2) L'Associazione ha sede legale in Sora, Via San Giuliano, n.123.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, puo' trasferire la sede nell'ambito della stessa citta' in qualsiasi momento. L'Associazione puo' costituirsi in piu' Sezioni, con delibera del Consiglio Direttivo, anche in altre localita', in Italia ed all'estero.

Art.3) L'associazione, senza scopo di lucro, si prefigge:

- a) di diffondere la cultura della Mediazione Familiare, delle problematiche sociali in genere e della famiglia in particolare;
- b) di promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della Mediazione Familiare, della professione di Mediatore Familiare e della famiglia in particolare;
- c) di favorire il perfezionamento professionale dei mediatori familiari attraverso attivita' di informazione scambio, arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale;
- d) di operare in collaborazione con gli enti locali e nazionali, sia civili che religiosi, con le istituzioni culturali locali e nazionali, con le varie agenzie educative pubbliche e private alla promozione di iniziative di carattere culturale, inerenti l'oggetto nell'ambito del territorio nazionale;
- e) di attuare il collegamento con le scuole e le universita' del territorio per incentivare studi e ricerche nei  
ambiti descritti nei punti precedenti;
- f) di offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne fara' richiesta, in coerenza con gli scopi dell'Associazione, nonche' l'assistenza e la consulenza alle amministrazioni locali e a tutti enti pubblici o privati, per l'elaborazione e la realizzazione di piani di promozione della cultura e mediazione;
- g) di promuovere e sostenere interventi legislativi ed amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale per la tutela degli interessi della Mediazione Familiare, della professione di Mediatore Familiare e



designati dall'Assemblea dei soci (ad eccezione della prima annualità). Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Essi entrano in carica con il conferimento del mandato e scadono dopo il quinto anno successivo. Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e affida incarichi agli altri componenti. Designa inoltre un Tesoriere, scelto tra i membri del Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Per il periodo iniziale di un anno il Consiglio Direttivo sarà composto unicamente dai soci fondatori nominati nell'atto costitutivo.

I membri del consiglio direttivo non possono essere nominati quali organi di altri enti che svolgano fini analoghi all'associazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni diramando la comunicazione telegraficamente. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, se partecipante.

Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza presiede il Consigliere scelto dallo stesso Consiglio Direttivo. I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati su apposito Libro e conservati agli atti dell'Associazione. Essi potranno essere consultati dai Consiglieri e nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l'approvazione.

Verrà dichiarato decaduto il Consigliere che risulti assente ingiustificato per almeno due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o decesso o dimissioni di uno o più consiglieri, subentrano automaticamente nella carica di Consiglieri quei soci che hanno ottenuto un maggior numero di



voti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione dell'Associazione nel senso piu' ampio e lo svolgimento di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statuari.

In particolare esso: elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e designa un Tesoriere; redige il progetto di bilancio e la relazione da presentare all'Assemblea generale; delibera il programma di lavoro; delibera circa la costituzione di eventuali commissioni consultive e ne designa i componenti, anche in persone estranee agli organi associativi, stabilendone attivita' e compensi; delibera sull'ammissione dei richiedenti e sull'esclusione degli associati; designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituenti; provvede all'amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell'Associazione; redige Regolamenti interni e nomina consulenti per incarichi continuativi; esprime parere sulle modifiche statutarie; delibera annualmente l'importo della quota associativa; cura le fasi operative di redazione e di stampa delle eventuali pubblicazioni.

Il Consiglio Direttivo puo' delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo od anche ad uno o piu' componenti del Consiglio stesso, determinandone in ogni caso compiti e deleghe.

Il Consiglio Direttivo e' convocato ordinariamente dal Presidente e su richiesta scritta di almeno 3 (tre) consiglieri.

c) La Presidenza e la Vice Presidenza.

Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al suo insediamento.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo seno il Vice Presidente dell'Associazione. Il Vice Presidente assume compiti di sostituzione del Presidente in caso di impedimento, decadenza o di assenza. Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la relativa elezione entro 90 (novanta) giorni dall'evento che l'ha provocata.

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto, in tutte le sedi e gli organismi, ed e' responsabile del suo andamento. Egli convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Consiglio



associati o di terzi; e) da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga all'Associazione per acquisto, donazione, lascito, successione o rapporti analoghi; f) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione.

Art.7) L'esercizio finanziario e sociale ha decorrenza dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contenente tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, e' predisposto dal Consiglio Direttivo ed e' approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 (trenta) di aprile di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attivita' istituzionali previste dallo Statuto.

Art.8) Gli organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Tesoriere.

A comporre il Consiglio Direttivo possono essere eletti solo coloro che sono associati.

Tutte le cariche sociali hanno una durata di cinque anni. I soci fondatori nominati nell'atto costitutivo fanno parte a vita di diritto del Consiglio Direttivo. Ai componenti del Consiglio Direttivo e' riconosciuto un rimborso spese documentato per l'opera da loro prestata.

a) L'Assemblea generale e' costituita dagli associati, iscritti nell'apposito Libro ed in regola con il pagamento dei contributi, i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue deliberazioni.

L'Assemblea generale si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno ed ha le seguenti funzioni: elegge il Consiglio Direttivo; approva il programma e il bilancio preventivo; la relazione di attivita' ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente; delibera le attivita' e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; formula proposte al Consiglio Direttivo per l'attivita' dell'Associazione; delibera sulle modifiche statutarie; delibera lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea generale discute quant'altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea generale e' inoltre convocata in sede straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio Direttivo, quando tali organi ne ravvisino la necessita', oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci con domanda motivata e sottoscritta. L'Assemblea e' convocata dal Presidente (o in difetto dal Vice-Presidente) presso la sede sociale o in altro luogo mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede dell'Associazione e con avviso personale spedito tramite posta ordinaria o elettronica (o recapitato a mano) a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea generale e' validamente costituita quando siano presenti e rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che puo' disporsi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e purché sia trascorsa almeno un'ora da quest'ultima, l'Assemblea generale e' valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto singolo e di elettorato attivo e passivo nelle assemblee tutti i soci maggiori d'eta'.

Ciascun socio maggiore d'eta' ha diritto ad un solo voto.

Per le modifiche statutarie e' necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, oltre al parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea sara' assistito da un altro socio con funzioni di Segretario, per la redazione del verbale, che dovra' essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea generale sara' presieduta dal Vice Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

b) Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di tre persone ad un massimo di sette Consiglieri



Direttivo: ne orienta e dirige i lavori.

Da' esecuzione e sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi medesimi.

Gli competono i poteri e le facolta' per la gestione ed amministrazione dell'Associazione. Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti organi associativi. In casi di reale urgenza puo' assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendone successivamente, al piu' presto, l'approvazione e ratifica all'organo competente.

Il Presidente ha la responsabilita' dei rapporti con gli istituti bancari, puo' sottoscrivere prestiti o fideiussioni, puo' presentare richieste di finanziamenti pubblici o privati, puo' firmare la richiesta di partecipazione a bandi di gara per i Fondi Sociali Europei o regionali o di altro genere. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo e quindi riceve facolta' di assumere, licenziare il personale dipendente, di irrogargli sanzioni e di stipulare contratti di consulenza. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Nei limiti fissati dal Consiglio promuove e gestisce i rapporti istituzionali, sociali e le relazioni esterne; stipula contratti e aderisce a convenzioni e iniziative pubbliche e private.

In caso di assenza, di impedimento o di delega scritta le sue competenze sono attribuite al Vice Presidente.

#### d) Il Tesoriere

Il Tesoriere e' designato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 5 (cinque) anni ed e' rieleggibile; redige i verbali delle sedute del Consiglio stesso e dell'Assemblea, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il Libro dei Soci, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Cura inoltre l'inventario dei beni dell'Associazione e la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilita', controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli di idonea relazione contabile. Per tali incombenze potra' avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione e potra' essere delegato allo svolgimento delle operazioni bancarie e postali necessarie.

Art.9) L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Lo scioglimento potra' avvenire: a) in forza di legge; b) per deliberazione dell'Assemblea generale; c) per impossibilita' sopravvenuta di funzionamento. Verificandosi uno delle cause di scioglimento, l'Assemblea Generale nominera' uno o piu' liquidatori, scelti anche tra estranei all'Associazione, determinandone poteri, facolta' ed eventuali compensi.

L'importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passivita' e definito ogni sospeso, sara' devoluto ad enti o associazioni con finalita' analoghe o di pubblica utilita' secondo le deliberazioni prese dall'Assemblea generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente.

Art.10) Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia".

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che, da me personalmente interpellati, lo hanno in tutto confermato. Scritto, a macchina, da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, occupa, di cinque fogli, diciannove pagine intere e sin qui della ventesima e viene sottoscritto dalle parti e da me notaio alle ore diciassette e minuti quaranta.

F.to Loreta Paola Petrozzi; Lucio Quintiliani; Lisi Palmarosa; Anna Rita Guaitoli; Liliana Di Ruscio;

Domenico Milesi; Luigi Colella, notaio; segue sigillo

Copia conforme all'originale, in atti miei, firmato a norma di legge, si rilascia per uso

Cassino, 14 giugno 2007

